

CIRCOLARE N. 2  
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE PREVENZIONE IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
(Prot. n. 88577/1217 del 3.7.2007)

Decreto Legislativo 257 del 25 luglio 2006 – Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto – Seconda circolare con ulteriori indicazioni.

*A tutte le Imprese che operano nella bonifica dei manufatti e dei materiali contenenti amianto*

*Loro rispettive sedi*

Al fine di addivenire progressivamente ad una sempre migliore comprensione, ai fini della più idonea applicabilità, del Decreto Legislativo cui ci si riferisce e premesso che il medesimo

- introduce modifiche al titolo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, numero 626, recante attuazione di Direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

- recepisce la Direttiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

- sia parte integrante e sostanziale del citato Decreto Legislativo 626/94 quale "Titolo VI-bis – Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto"

si forniscono di seguito ulteriori elementi che integrano la precedente circolare protocollo 147339/5077 del 27 ottobre 2006 che viene peraltro integralmente confermata.

È innanzitutto da ribadire che per le attività di bonifica su materiali con possibile presenza di amianto, il datore di lavoro deve compiere una preventiva valutazione del rischio e che le esposizioni sporadiche e di debole intensità a cui possono essere esposti i lavoratori sono, allo stato attuale, quelle riguardano esclusivamente interventi senza disturbo (1) del materiale contenente amianto, le attività di controllo e sorveglianza dell'aria ed il prelievo di campioni, svolte sempre e comunque in modo occasionale, che devono comunque essere previste e puntualmente indicate nel documento di valutazione dei rischi, nel rispetto e nell'applicazione dei contenuti dell'articolo 4 del DLgs. 626/1994 .

In caso di interventi su materiali contenenti amianto che presentano piccoli danneggiamenti (2) che interessano aree circoscritte del manufatto, le azioni di restauro (3) intese come azioni di piccola manutenzione e di semplice pulizia, nonché di eliminazione delle possibili cause di danneggiamento, purchè non ci sia disturbo del materiale, si configurano come azioni di manutenzione (4) e possono anch'esse essere svolte da Impresa anche non iscritta alla Categoria 10 dell'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs. 152/2006 ma con personale almeno formato all'interno dell'Impresa medesima (da dimostrare documentalmente a richiesta degli aventi titolo) ed in possesso della necessaria attrezzatura.

Qualsiasi altra attività che interessi materiali danneggiati che richiedono interventi di bonifica (5) con i metodi definiti dal DM 6 settembre 1994 numero 156, articolo 3 paragrafo 2, nonché ogni azione di demolizione (6) in presenza di manufatti contenenti amianto deve essere svolta da Impresa in possesso dell'iscrizione alla Categoria 10 dell'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs. 152/2006, con personale abilitato come previsto dall'articolo 59-quaterdecies comma 3 del DLgs. 257/2006.

Rientrano altresì in questa categoria anche le azioni di bonifica dei siti (7) e delle aree (8) con presenza di amianto e le azioni di smaltimento (9) dei manufatti e dei rifiuti contenenti fibre di amianto.

Pare doveroso segnalare che le Imprese che intendono svolgere azioni di bonifica dei siti contaminati dalla presenza di materiali contenenti amianto, oltre a disporre dell'iscrizione alla Categoria 10 dell'Albo dei Gestori Ambientali debbono essere in possesso anche dell'iscrizione alla Categoria 9 Bonifica di siti; è altresì da ribadire che il trasporto di manufatti contenenti amianto rimossi o comunque da conferire in discarica deve essere svolto da ditta in possesso della relativa iscrizione all'Albo.

In definitiva le Imprese che attuano interventi di bonifica e che producono rifiuto contenente amianto (da demolizione, da rimozione, da incapsulamento o confinamento con disturbo del materiale e da smaltimento di manufatti e materiali, nonché da bonifica di aree con presenza di manufatti e materiali) debbono essere iscritte alla categoria 10 dell'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs. 152/2006 e disporre di personale abilitato ai sensi dell'articolo 10 del DPR 8 agosto 1994 così come richiamato dall'articolo 59-quaterdecies comma 3 del DLgs. 257/2006.

Nei cantieri allestiti a tale scopo devono essere effettuate le registrazioni relative alla tipologia ed alla quantità di rifiuto prodotto; ciò in relazione al fatto che l'Impresa esecutrice l'intervento diventa produttrice del rifiuto.

La registrazione deve essere effettuata su apposito Registro di cantiere che ha validità per il solo cantiere per il quale è stato attivato e deve essere reso disponibile presso lo stesso come previsto per tutti gli altri documenti di cantiere; a cantiere chiuso i Registri debbono essere conservati presso la sede dell'Impresa.

Nel segnalare altresì che la mancata utilizzazione del Registro o la mancata registrazione del rifiuto prodotto e della sua quantità nei termini previsti dalla normativa vigente, è passibile di sanzione, si precisa che al riguardo potranno essere acquisite maggiori e più puntuali informazioni rivolgendosi alla Sede Regionale dell'Albo dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio I.A.A. di Genova.

Cogliendo l'occasione della presente comunicazione, si forniscono alcune ulteriori indicazioni riguardanti altri aspetti del DLgs. 257/2006.

Nei lavori di demolizione e rimozione di manufatti o materiali contenenti amianto sia in matrice friabile che in matrice compatta, deve essere prodotto un Piano di Lavoro all'Organo di Vigilanza; rientrano in questa fattispecie le altre attività di bonifica (incapsulamento e sconfinamento) che prevedono trattamenti preliminari delle superfici.

L'azione di recupero di materiali, già rimossi ed allocati in siti non definibili contaminati (all'interno di cassonetti o in prossimità, su terreno pubblico o privato) non rientra tra quelle assoggettabili alla preventiva presentazione di un piano di lavoro bensì all'inoltro di notifica, così come gli interventi di bonifica per incapsulamento e confinamento realizzati senza azioni che possano provocare disturbo al materiale contenente amianto; tali interventi debbono comunque essere attuati da ditte iscritte al già citato Albo.

La notifica sopra richiamata, deve sempre e comunque pervenire all'Organo di Vigilanza, anche nei casi non riconducibili alla fattispecie esposta, precedentemente all'inizio dei lavori.

Eventuali possibili ulteriori elementi di sempre maggiore conoscenza che dovessero risultare necessari o che comunque si rendessero necessari, saranno oggetto di una successiva nota di questa Struttura regionale.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Paola Oreste

I riferimenti sopra indicati (D. Lgs. 626/94 e D.Lgs. 257/06) ad oggi sono da intendersi come D.Lgs. 81/2008.

#### Note

- 1) – disturbo – azione di qualsiasi tipo e genere che provoca possibile rilascio di fibre
- 2) – danneggiamento – effetto permanente provocato da fatti, circostanze o azioni che hanno nuociuto al bene
- 3) – restauro – azione che restituisce o è finalizzata a restituire al bene il suo stato primitivo
- 4) – manutenzione – effetto del mantenere il bene in efficienza ed in buono stato attuando particolari e circoscritti lavori di riparazione
- 5) – bonifica – complesso di lavori di varia natura coordinati tra loro per risanare (incapsulamento), isolare (confinamento) o eliminare (rimozione) un bene
  - a) incapsulamento – intervento di applicazione di prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta
  - b) confinamento – intervento di installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio; qualora l'intervento non venga associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre può continuare all'interno del confinamento stesso
  - c) rimozione – intervento che elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio; di fatto è lo smantellamento, in modo progressivo e definitivo di una installazione contenente amianto
- 6) – demolizione – smantellamento in forma parziale di una installazione togliendo ed allontanando il manufatto contenente amianto dalla medesima
- 7) – sito – area, struttura, impianto nei quali vi sono installazioni significative o presenze di varia origine e natura di amianto
- 8) – area – porzione di territorio nella quale vi è una significativa presenza di varia origine e natura di amianto
- 9) – smaltimento – azione di eliminazione totale e definitiva di un bene.